

**Bonus Irpef.** Se il dovuto supera 1.500 euro a rischio l'utilizzo del credito

## Bonus, cartelle scadute a compensazione dubbia

**Luca De Stefani**

La **compensazione** in F24 del **bonus Irpef** degli 80 euro per i dipendenti spiazza i sostituti d'imposta che hanno già utilizzato il plafond annuale dei 700mila euro per le compensazioni in F24 (ad esempio, con il credito Iva) ovvero quelli che hanno cartelle esattoriali scadute per 1.500 euro. Nel primo caso, dovrebbe essere chiarita dalle Entrate la non applicazione del limite per il bonus dipendenti (si veda **Il Sole 24 Ore** del 9 maggio 2014), mentre nel secondo è a rischio l'utilizzo del credito degli 80 euro per compensare le vecchie cartelle, perché il decreto Renzi consente solo la compensazione di debiti per «ritenute» o «contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga».

Il credito d'imposta degli 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti e assimilati, in vigore per ora solo per il 2014, va erogato dal sostituto a partire dalle retribuzioni erogate a maggio 2014 (giugno, se vi sono problemi esclusivamente tecnici). La norma prevede che il sostituto utilizzi questo credito, fino a capienza, per non pagare «l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga» (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale, ritenute per l'imposta sostitutiva sui premi di produttività o per il contributo di solidarietà) e, «per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga» (articolo 1, comma 5, Dl 66/14). Non è consentito, quindi, utilizzare il credito per non pagare i premi Inail o le imposte diverse dalle ritenute, come l'Irap, l'Ires, le imposte sostitutive, l'Imu. Inoltre, nella norma non si parla di compensazione in F24, anche se la risoluzione 7 maggio 2014, n. 48/E, «al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate» ha istituito il codice tributo unificato. Nonostante la poca aderenza con il dettato normati-

vo, quindi, la compensazione esterna in F24 sembra obbligatoria (com'è accaduto in altre occasioni, articolo 44, Dl 159/2007 e risoluzione 1/E/2008). Dovrebbe essere chiarito, però, se il passaggio obbligatorio in F24 (prima scadenza il 16 giugno 2014), consentirà di compensare anche debiti diversi dalle «ritenute» o dai «contributi previdenziali», ampliando così i limiti della norma agevolativa.

Il decreto, poi, limita i debiti compensabili solo a quelli «dovuti per il medesimo periodo di paga», cioè per lo stesso mese e non lo stesso anno, in quanto il «primo periodo di paga utile» è il mese di maggio 2014 e non l'anno 2014 (circolare 28 aprile 2014,

n. 8/, paragrafo 2). Va chiarito, quindi, se con il passaggio obbligatorio dalla compensazione interna a quella con F24 la regola del recupero con i debiti dello stesso mese sia stata superata, almeno per la prassi, consentendo quindi di riportare in avanti il credito d'imposta non utilizzato nel mese. Questo problema d'incapienza con le ritenute da versare si avrà soprattutto con le buste paga di luglio, dove già i rimborsi Irpef dei 730 potrebbero, da soli, azzerare l'Irpaf che il sostituto deve versare per i dipendenti. Se, poi, questi sono apprendisti, con contributi bassi, si rischia di non poter recuperare il credito.

Anche se le Entrate dovessero dire che i debiti compensabili non sono solo quelli «dovuti per il medesimo periodo di paga», dovrebbero anche confermare che al credito degli 80 euro non si applica il limite annuale dei 700mila euro di compensazioni in F24. Il problema non è tanto quello di raggiungere da maggio a dicembre 2014 questo limite con le sole compensazioni degli 80 euro per dipendente (ci vorrebbero 1.094 dipendenti), ma quello di aver già compensato un altro credito in F24 per questa cifra, come spesso accade per molti esportatori abituali, che accumulano ingenti crediti Iva e ogni anno superano questo limite. Infine, dovrà essere risolto il problema dei sostituti che hanno debiti scaduti e «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori», in quanto per questi soggetti non è possibile la compensazione in F24 di crediti per imposte erariali (Irpaf compresa) prima del pagamento delle suddette cartelle esattoriali. Si auspica che venga concessa la possibilità di utilizzare il credito degli 80 euro per effettuare queste compensazioni, seppur di debiti diversi dalle «ritenute» e dai «contributi previdenziali» e nonostante si tratti di debiti non relativi al «medesimo periodo di paga», ma siano sorti in precedenza.

● RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le criticità

#### 01 | IL LIMITE

A decorrere dall'1 gennaio 2014 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, per ciascun anno solare, in F24 (o rimborsabili in conto fiscale, tramite la procedura semplificata), è di 700mila euro (516.456,90 euro dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2013). L'eccedenza può essere chiesta a rimborso con la procedura ordinaria (non con quella semplificata), ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

#### 02 | TETTO MASSIMO

Dall'1 gennaio 2011 è vietata la compensazione di crediti relativi a imposte erariali, in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori» di ammontare superiore a 1.500 euro e «per i quali è scaduto il termine di pagamento», cioè dopo 60 giorni dalla notifica della cartella

